



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 maggio 2012 (24.05)
(OR. en)**

8724/12

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**SOC 278
JAI 252
MI 246
FREMP 59**

RELAZIONE

della:	presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio EPSCO
n. doc. prec.:	8602/12 SOC 267 JAI 241 MI 238 FREMP 56
n. prop. Comm.:	11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, a complemento della legislazione CE vigente nel settore¹, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni aveva allora accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno mantenuto riserve generali, mettendo in discussione la necessità della proposta della Commissione che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità.

Talune altre delegazioni hanno chiesto anche chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla divisione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sulla proposta. CZ, DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione, nel frattempo, ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009². In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto richiesta l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. È stata nominata relatrice Kathalijne Maria Buitenweg (Gruppo verde/Alleanza libera europea). Il nuovo relatore del PE è Raúl Romeva I Rueda (Gruppo verde/Alleanza libera europea).

Avendo la presidenza polacca proceduto ad un'analisi approfondita delle disposizioni riguardanti *l'età come fattore di discriminazione*, il 1° dicembre 2011³ il Consiglio EPSCO è stato informato dei progressi realizzati. Da allora, il Gruppo "Questioni sociali" ha continuato l'esame della proposta sotto la presidenza danese⁴ concentrandosi sullo stesso tema.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA DANESE

Le discussioni si sono basate su proposte redazionali della presidenza⁵, ed hanno riguardato una serie di questioni, tra cui:

a) Eccezione generale per l'età (articolo 2, paragrafo 6, articolo 3 e considerando 14 bis, 17 septies e 17 octies)

Nell'intento di migliorare la certezza del diritto, così che continuino ad essere consentite dalla direttiva talune disparità di trattamento giustificabili, la presidenza ha presentato una proposta conformemente alla quale sono escluse dal campo di applicazione le condizioni di ammissibilità legate alla disabilità e all'età, inclusi i limiti di età, per prestazioni e servizi nel quadro dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri⁶. Parimenti esclusi dall'attuale progetto sono i limiti di età nel settore dell'istruzione.

Secondo alcune delegazioni, la protezione sociale andrebbe interamente rimossa dal campo di applicazione. Il rappresentante della Commissione ha tuttavia sostenuto la necessità di mantenere la protezione sociale nel campo di applicazione; teme che escludere *tutte* le condizioni di ammissibilità dal campo di applicazione potrebbe apparire come una smentita dell'obiettivo effettivo della direttiva di garantire la parità di accesso alla protezione sociale.

³ Cfr. doc. 16525/11.

⁴ Riunioni del 15 marzo e del 10 aprile.

⁵ docc. 5451/12 e 7835/12.

⁶ "Opzione B" elaborata dalla presidenza polacca (cfr. 16525/11, pag. 3).

Alcune delegazioni nutrono incertezze quanto alla formulazione delle disposizioni relative alla protezione sociale, in particolare per quanto riguarda il nesso tra l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che inserisce la protezione sociale nell'ambito di applicazione, e l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che esclude dal campo di applicazione l'*organizzazione* dei sistemi di sicurezza sociale, incluse le condizioni di ammissibilità relative alla disabilità e all'età.

L'articolo 3 stabilisce che l'assistenza sanitaria fa parte della protezione sociale e pertanto rientra nel campo di applicazione della direttiva; i servizi sanitari *privati* non beneficiano tuttavia dell'esclusione dal campo di applicazione delle condizioni di ammissibilità legate alla disabilità e all'età, applicabile soltanto all'assistenza sanitaria nel contesto dell'organizzazione dei *sistemi di protezione sociale degli Stati membri*, vale a dire il sistema sanitario nazionale. Alcune delegazioni hanno messo in questione questa distinzione tra sistemi sanitari pubblici e privati, a loro parere imprecisa, ed hanno chiesto precisazioni. Confermando la necessità di chiarezza, il rappresentante della Commissione ha però manifestato un atteggiamento positivo riguardo all'approccio adottato dalla presidenza nelle proposte redazionali, secondo cui i limiti di età fissati come condizione di ammissibilità al sistema sanitario nazionale beneficiano delle esenzioni previste dalla direttiva, dal momento che i fornitori di assistenza sanitaria dovrebbero motivare i limiti di età da essi fissati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6.

Alcune delegazioni hanno chiesto di togliere dal campo di applicazione l'"istruzione".

b) Servizi finanziari (articolo 2, paragrafo 7 e considerando 15, 15bis e 15ter)

Il progetto di direttiva consentirebbe, in taluni casi, disparità proporzionate di trattamento basate sull'età o sulla disabilità nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari. Nell'intento di chiarire il testo, la presidenza ha introdotto considerando separati per l'età (considerando 15) e per la disabilità (considerando 15bis). Per migliorare ulteriormente la certezza del diritto alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-236/09, "Test-Achats"⁷, la presidenza ha precisato nel considerando 15 che, mentre i fattori di rischio relativi all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari per valutare il rischio individuale e determinare premi e prestazioni assicurative, in taluni servizi finanziari le persone di età diverse *non si trovano in una situazione paragonabile* ai fini della valutazione del rischio. Analogamente, il considerando 15bis spiega che, in taluni servizi finanziari, le persone con disabilità non si trovano in una situazione paragonabile, ai fini della valutazione del rischio, a quella di persone senza disabilità.

La presidenza ha inoltre ritenuto di dover chiarire il criterio della valutazione dei rischi affinché le disparità proporzionate di trattamento basate sull'età o sulla disabilità non costituiscano una discriminazione, qualora l'età o la disabilità siano un fattore determinante nella valutazione dei rischi per il servizio in questione e la valutazione si basi su principi attuariali e dati statistici pertinenti e affidabili (o, nel caso della disabilità, su conoscenze mediche pertinenti e affidabili). Le delegazioni hanno chiesto chiarimenti, esprimendo opinioni diverse su tali criteri; alcune hanno chiesto una maggiore flessibilità, mentre altre vogliono norme più rigorose.

La presidenza ha inoltre tolto la menzione "condizioni di salute all'origine della disabilità", come criterio, dall'articolo 2, paragrafo 7, mantenendola come esempio nel considerando 15bis. Varie delegazioni hanno messo in discussione questa modifica, dal momento che il riferimento alla disabilità stessa come "fattore determinante" era troppo ampio e limitava la tutela contro la discriminazione. Alcune delegazioni hanno poi fatto presente che le questioni sanitarie possono essere pertinenti non solo nel contesto della disabilità ma anche in relazione all'età.

⁷ Cfr. contributo scritto del servizio giuridico del Consiglio (16258/11).

La presidenza ha introdotto altresì un nuovo considerando 15ter che stabilisce che i consumatori e i pertinenti organi giudiziari e organismi preposti al trattamento dei reclami dovrebbero avere *il diritto di essere informati*, a richiesta, dei motivi che spiegano le differenze di trattamento in base all'età o alla disabilità nei servizi finanziari. Alcune delegazioni hanno chiesto di adattare o chiarire taluni aspetti di questa disposizione.

Alcune delegazioni hanno mantenuto riserve sull'inclusione nell'ambito di applicazione della parità di trattamento nel settore dei servizi finanziari, ritenendo preferibile lasciare la questione agli Stati membri.

Sottolineando la necessità della certezza del diritto, alcune delegazioni hanno messo in guardia contro il divieto non intenzionale di pratiche commerciali che offrono tariffe più convenienti a determinati gruppi di età. In questo contesto, alcune delegazioni hanno ravvisato la necessità di chiarire la regola proposta di *adeguare l'onere della prova* di cui al considerando 14bis nei casi in cui condizioni più favorevoli siano offerte a persone di una certa età.

Tra le altre questioni che richiedono una discussione più approfondita figurano:

- la situazione potenzialmente discriminatoria che potrebbe sorgere se, ad esempio, tutti i fornitori di assicurazioni rifiutassero, nel quadro di mercati nazionali di piccole dimensioni, di trattare determinati gruppi di età;
- le disposizioni relative ai minori, visto che alcune delegazioni hanno chiesto di escludere dalla direttiva le persone di età inferiore ai diciotto anni; nonché
- la coerenza con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

In generale, le proposte redazionali della presidenza hanno ottenuto l'ampio sostegno di molte delegazioni come un passo fatto nella giusta direzione, anche se è necessario lavorare ancora alle disposizioni riguardanti l'età come fattore di discriminazione ⁸.

⁸ Le posizioni delle delegazioni sono illustrate più dettagliatamente nei docc. 7577/12 + COR 1 e 8602/12 + COR 1.

III. QUESTIONI IN SOSPESO NON DISCUSSE DURANTE LA PRESIDENZA DANESE

Occorre inoltre discutere ancora una serie di altre questioni in sospeso⁹, tra cui le seguenti:

- suddivisione delle competenze, portata generale e sussidiarietà;
- disposizioni sulla disabilità, comprese l'accessibilità e le soluzioni ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità;
- calendario di attuazione;
- certezza del diritto nell'intera direttiva, nonché
- l'impatto globale della proposta, anche sulle PMI.

IV. CONCLUSIONE

Pur essendo stati compiuti notevoli progressi sotto la presidenza danese nel tentativo di chiarire le disposizioni riguardanti l'età come fattore di discriminazione, risulta evidente che un profondo lavoro sulla proposta è ancora necessario.

Si invita il Comitato a prendere atto della presente relazione e a trasmetterla al Consiglio EPSCO del 21° giugno 2012.

⁹ Per una sintesi delle posizioni delle delegazioni sull'intera proposta, cfr. doc. 12447/11.